Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 19 aprile 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 98 DEL 19 APRILE 1967:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1967, n. **200**.

Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1363**.

Assegnazione di un posto di ruolo di tecnico laureato all'Istituto di « Centro calcoli e servomeccanismi » dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, ha per mero errore materiale attribuito all'Università di Bologna 1 posto di tecnico laureato alla Facoltà di ingegneria « Centro calcoli »;

Visto lo statuto dell'Università di Bologna da cui risulta che la denominazione esatta di detto Istituto risulta essere « Centro calcoli e servomeccanismi »;

Considerata l'opportunità di regolarizzare la situazione di fatto e di diritto creatasi;

Decreta:

Il posto di ruolo di tecnico laureato assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 1779, deve intendersi assegnato all'Istituto di « Centro calcoli e servomeccanismi » anzichè al « Centro calcoli ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 10 novembre 1966

SARAGAT.

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 109. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1967, n. **198**.

Modifica al riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di farmacia e di medicina e chirurgia dell'Università di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685, con il quale è stata approvata la convenzione per l'istituzione, presso l'Università di Trieste, della Facoltà di medicina e chirurgia, limitata al primo biennio;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1685, con il quale, alla predetta Facoltà di medicina e chirurgia è attribuito un posto di professore di ruolo mediante modifica al riparto dei posti assegnati in organico alla Facoltà di farmacia della stessa Università di Trieste;

Visto il verbale dell'adunanza del 13 dicembre 1966, nella quale la Facoltà di farmacia dell'Università di Trieste ha deliberato di cedere alla Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università il posto di ruolo assegnato all'insegnamento di Chimica biologica e ricoperto dal prof. Benedetto de Bernard;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dall'anno accademico 1966-67, in attuazione del disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685, il posto di professore di ruolo attribuito all'insegnamento di Chimica biologica presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Trieste è trasferito alla Facoltà di medicina e chirurgia della stessa Università.

Il prof. Benedetto de Bernard, ordinario di Chimica biologica al posto di ruolo sopra indicato, è trasferito, con la medesima decorrenza, alla predetta Facoltà di medicina e chirurgia.

Con effetto dall'anno accademico 1966-67, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di farmacia dell'Università di Trieste con la legge 10 dicembre 1960, n. 1576, e con i decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140 e 26 marzo 1964, n. 258, e alla Facoltà di medicina e chirurgia con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1965, n. 1685, resta stabilito come appresso:

Facoltà di farmacia . . . . posti 2
Facoltà di medicina e chirurgia . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 103. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1967, n. **199**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Contabilità dello Stato;

Sociologia.

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:

Statistica economica;

Economia del turismo;

Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;

Diritto fallimentare;

Diritto della navigazione.

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie è aggiunto quello di « Storia della grammatica e della lingua italiana ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Storia della grammatica della lingua italiana » è soppresso.

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia è aggiunto quello di « Storia della grammatica e della lingua italiana ».

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Storia della grammatica » è soppresso.

Art. 34 (già 32). — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Anestesiologia e rianimazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1966.

Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Catania:

Cooperativa « Ulisse » facchinaggio - Catania: giornate 21, decorrenza 18 settembre 1961;

Soc. cooperativa lavori pesanti « CO.LA.PE. » - Catania: giornate 24, decorrenza 1° settembre 1965;

Catanzaro:

Carovana ippotrasportatori di Crotone: giornate 21, decorrenza 1° ottobre 1965;

Carovana facchini « Madonna di Pompei » Vibo Valentia Marina: giornate 12, decorrenza 1° ottobre 1965.

Ferrara:

Carovana autonoma facchini « C.A.F. » - Ferrara: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1965;

Carovana facchini « C.I.S.L. » - Ferrara: giornate 24, decorrenza 1° luglio 1965;

Gruppo trasportatori locali - Baura: giornate 15, decorrenza 1° febbraio 1965;

Gruppo trasportatori locali - Mirabello: giornate 15, decorrenza 1° marzo 1965.

Foggia:

Carovana ippotrasportatori « Bruno Buozzi » di Torremaggiore: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1965.

Forlì:

Gruppo facchini Monte Albano di S. Giovanni: giornate 23, decorrenza 1° giugno 1965;

Gruppo facchini Stazione - Miramare: giornate 25 (per il periodo 1° maggio-30 settembre di ogni anno), decorrenza 1° maggio 1965.

Massa Carrara:

Carovana facchini « La Sociale » - Massa Carrara: giornate 20, decorrenza 2 agosto 1965.

Milano:

Carovana Carroccio - facchinaggio - Milano: giornate 17, decorrenza 1° febbraio 1964;

Cooperativa lavoro Dergano - S.r.l - Milano: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1963.

Padova:

Carovana facchini Consorziali - Montagnana: giornate 22, decorrenza 1° settembre 1965;

Cooperativa di lavoro « A. Miolo » - Padova: giornate 25, decorrenza 1° marzo 1965.

Reggio Emilia:

Carovana facchini presso Salpa - Reggio Emilia: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1965;

Carovana facchini Porta Castello - Reggio Emilia: giornate 22, decorrenza 1° novembre 1964;

Gruppo facchini - Reggio Emilia: giornate 22, decorrenza 1° luglio 1964.

Venezia:

Carovana facchini « La Veneta » - Porto Marghera: giornate 20, decorrenza 1° marzo 1965.

Verona:

Carovana facchini « Albaretana » - Albaredo d'Adige: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 29 luglio 1966

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(4199)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1966.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PE IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 23 luglio 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 18 novembre 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 maggio 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 dicembre 1966)	25 dicembre 1966	24 giugno 1967
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1966)	9 dicembre 1966	8 giugno 1967
3. Caffè crudo in grani, per essere decaffeinato (con validità fino al 3 dicembre 1966)	4 dicembre 1966	3 giugno 1967
4. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 dicembre 1966)	28 dicembre 1966	27 giugno 1967
5. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1966)	16 dicembre 1966	15 giugno 1967
6. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre)	19 dicembre 1966	18 giugno 1967
7. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1966)	1° gennaio 1967	30 giugno 1967
8. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1966)	1° gennaio 1967	30 giugno 1967
9. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per l'estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1966)	19 dicembre 1966	18 giugno 1967
10. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 31 dicembre 1966)	1° gennaio 1967	30 giugno 1967
11. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 dicembre 1966)	25 dicembre 1966	24 giugno 1967
12. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti di legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 24 dicembre 1966)	25 dicembre 1966	24 giugno 1967
13. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1966)	17 dicembre 1966	16 giugno 1967
14. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1966)	1° gennaio 1967	30 giugno 1967

Art. 2.

La concessione concernente il dicloroetano ed il carbone attivo e quella concernente il glucosio e l'acetone, da utilizzare nella fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 maggio 1966, sono ulteriormente prorogate fino al 24 giugno 1967, intendendosi però dalla data di pubblicazione del presente decreto modificate come segue:

a) carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico;

b) glucosio, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(4219)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato consultivo per la gestione del « Fondo di rotazione » previsto dall'art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, relativo alla concessione di mutui e prestiti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1965, n. 1390, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1965, al registro n. 198, foglio n. 130, riguardante la istituzione del Comitato consultivo per la gestione del fondo di rotazione previsto dall'art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, relativo alla concessione di mutui e prestiti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1966, registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 33, con il quale il dott. Tommaso Bagnulo della Banca d'Italia è stato chiamato a far parte, in rappresentanza dell'Ispettorato generale del credito e del risparmio, del Comitato consultivo anzidetto e il dott. Dario Mattei Gentili a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento;

Vista la nota n. 100394 del 19 ottobre 1966, con la quale la Banca d'Italia - Vigilanza alle Aziende di credito, ha proposto di sostituire in seno al suddetto Comitato il dott. Dario Mattei Gentili, destinato alla filiale di Piacenza dell'Istituto, con il dott. Giovanni Losavio;

Ritenuta l'opportunità di accogliere tale proposta;

Decreta:

Articolo unico

A far tempo dal 1° novembre 1966 il dott. Dario Mattei Gentili, membro supplente, in rappresentanza dell'Ispettorato generale del credito e del risparmio, cessa di far parte del Comitato consultivo per la gestione del « fondo di rotazione » di cui all'art. 16 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e viene nominato in sua vece e con la stessa funzione il dott. Giovanni Losavio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1967
Registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 128

(3800)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1967.

Elevazione delle quote di aggiunta di famiglia ai dipendenti statali in servizio nel comune di Lanzo Torinese, in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, numero 488 e l'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, recanti modificazioni alle disposizioni per la liquidazione della indennità di carovita e relative quote complementari a favore dei dipendenti statali;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, riguardante la soppressione dell'indennità di carovita, escluse le relative quote complementari che con il successivo art. 4 hanno assunto la denominazione di quote di aggiunta di famiglia;

Rilevato che nel comune di Lanzo Torinese, della provincia di Torino, il costo dell'alimentazione è particolarmente elevato e che il Comune stesso è collegato con il rispettivo capoluogo di Provincia da intensi e frequenti mezzi di comunicazione, per cui può considerarsi formante unico centro economico con il capoluogo medesimo dal quale non dista più di 30 chilometri;

Riconosciuto, pertanto, che il Comune suddetto si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 e dall'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Sentito il Ministro per l'interno;

Decreta:

Al personale con sede normale di servizio nel comune di Lanzo Torinese, le quote di aggiunta di famiglia spettanti ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, sono attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 1967, nella misura stabilita per la sede di servizio nel comune di Torino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 155

(4040)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1967.

Classificazione di una strada tra le statali in provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 248 di detto piano è prevista la strada: dalla strada statale n. 55 « dell'Isonzo » al confine di Stato con la Jugoslavia, della lunghezza di km. 1+000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: dalla strada statale n. 55 « dell'Isonzo » al confine di Stato con la Jugoslavia, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 518 « di Devetaki ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 283

(3934)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Autorizzazione al comune di Grottaglie a contrarre un mutuo per la costruzione di un edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 18 novembre 1965, n. 157, del comune di Grottaglie;

Vista la decisione in data 14 dicembre 1965 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Taranto approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Grottaglie;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208;

Ritenuta la necessità di costruire in Grottaglie un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Grottaglie, secondo il progetto presentato ed approvato dall'Ufficio tecnico comunale, il comune di Grottaglie è autorizzato a contrarre con il Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza un mutuo di L. 33.092.909 (trentatremilioninovantaduemilanovecentonove), con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Grottaglie un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.870.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente al Ministero del tesoro - Direzione generale degli Istituti di previdenza, per conto del comune di Grottaglie, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1967
Registro n. 8 *Grazia e giustizia, foglio n.* 328

(3876)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1967.

Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi e paghe del personale dipendente dall'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare »;

Visto lo statuto dell'Ente, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, con il quale viene trasformata la denominazione del-

l'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare » in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il decreto interministeriale, con il quale il personale del citato Ente — giusta il disposto dell'art. 14 decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 — viene parificato gerarchicamente, ai soli fini economici, con i dipendenti dello Stato;

Atteso che, con delibera n. 56 del 30 maggio 1963, adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo », è stato esteso al personale dell'Ente stesso l'assegno temporaneo, di cui alla legge 28 gennaio 1963, n. 20, nella misura prevista dalla stessa legge in favore del personale dipendente dallo Stato;

Considerato, altresì, che, con decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1965, n. 373, è stato disposto il conglobamento del predetto assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni spettanti al personale dipendente dallo Stato, a decorrere dal 1° gennaio 1965;

Vista la delibera n. 182/A del 3 novembre 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente « Mostra d'Oltremare » ha stabilito di applicare il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, in favore del personale dipendente dall'Ente stesso, conglobando negli stipendi, paghe e retribuzioni, con decorrenza 1° gennaio 1965, l'assegno temporaneo concesso con delibera 30 maggio 1963, n. 56;

Ravvisata la necessità, conseguente all'operazione conglobamento, di sostituire le tabelle « B » e III annesse, rispettivamente, ai regolamenti organici del personale impiegatizio e salariato dell'Ente, con altre indicanti gli stipendi e le paghe nella misura discendente dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Constatato che, in conseguenza della modifica della citata tabella « B », si rende necessaria la soppressione negli articoli 47 e 48 del regolamento organico del personale impiegatizio, dell'espressione « alla data di entrata in vigore del presente regolamento »;

Rilevato che l'Ente stesso, già dal 1° gennaio 1965, si è attenuto, per quanto riguarda l'espletamento del lavoro straordinario, ai criteri stabiliti dal più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Ravvisata la necessità di ridurre del 25 % la maggiorazione prevista dal quarto comma dell'art. 16 del regolamento organico del personale salariato, per il lavoro notturno ordinario e compensativo;

Decreta:

E' approvata la delibera n. 182/*A* del 3 novembre 1966, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo », ha stabilito:

a) di conglobare, a tutti gli effetti di legge e con decorrenza 1° gennaio 1965, negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale dipendente, l'assegno temporaneo di cui alla delibera 30 maggio 1963, n. 56, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e, conseguentemente, di modificare, sempre con decorrenza 1° gennaio 1965, le tabelle « B » e III, annesse ai regolamenti organici del personale impiegatizio e salariato dell'Ente stesso;

b) di sopprimere negli articoli 47 e 48 del regolamento del personale impiegatizio dell'Ente l'espressione « alla data di entrata in vigore del presente regolamento »;

c) di ridurre del 25 % la maggiorazione prevista dal quarto comma dell'art. 16 del regolamento organico del personale salariato, per il lavoro notturno ordinario o compensativo;

d) di modificare le tabelle di cui alla lettera *a*) nel modo che segue:

TABELLA *B*

QUALIFICHE PRINCIPALI	Ex coeff.	Stipendio lordo annuo	Stipendio lordo mensile
Segretario generale	670	2.693.400	224.450 —
Direttore di servizio	500	2.012.500	167.708,33
Capo sezione	402	1.620.000	135.000 —
Capo ufficio, segretario 1ª classe, ragioniere 1ª classe, capo tecnico	325	1.299.000	108.250 —
Vice capo ufficio, segretario, ragioniere, tecnico	271	1.129.500	94.125 —
Funzionario, segretario aggiunto, ragioniere aggiunto, vice tecnico, 1° archivista, assistente principale	229	923.600	76.966,67
Vice segretario, vice ragioniere, tecnico aggiunto, archivista, 1° assistente	202	842.600	70.216,67
Applicato e assistente	180	724.000	60.333,33
Applicato aggiunto, assistente aggiunto	157	655.000	54.583,33
Commesso	173	703.000	58.583,33
Usciere capo	159	661.000	55.083,33
Usciere	151	610.700	50.891,67
Inserviente	142	583.700	48.641,67

TABELLA III

GRUPPI E CATEGORIE	Ex coeff.	Paga lorda iniziale	
		Annua	Giornaliera
Capi operai	193	815.800	2.614,74
Prima categoria	167	698.300	2.238,14
Seconda categoria	157	648.600	2.078,84
Terza categoria	151	610.900	1.958,01
Quarta categoria	148	601.900	1.929,17

Roma, addì 21 febbraio 1967

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(3912)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Tour de Villa, sita nel territorio dei comuni di Gressan e Jovençan (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello de Tour de Villa e della Torre di La Plantaz, comuni di Gressan e Jovençan (Aosta).

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Gressan e Jovençan;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, situata su un dolce declivio su cui si ergono il castello di Tour de Villa (costruito nel XII secolo e modificato e restaurato nei secoli successivi), la Torre di La Plantaz (costruita nel XII secolo) e la cappella della Magdeleine (caratteristica chiesetta costruita nel XIII secolo, con affreschi del XV secolo), forma un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con le bellezze naturali, costituite da verdi prati, castagneti, pometi, querceti;

Decreta:

La zona del castello di Tour de Villa e della Torre di La Plantaz, sita nel territorio dei comuni di Gressan e Jovençan (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: con la strada comunale da Jovençan ad Aosta, con il foglio VII del comune di Gressan, con il torrente Gressan, attraversamento torrente Gressan, con le particelle nn. parte 234, 235, 68, 69 del foglio VII del comune di Gressan, attraversamento strada comunale della Maddalena, con le particelle nn. 241, 240, 236, 246, parte 106, 210, 108, 109 del foglio VII del comune di Gressan, attraversamento torrente Gressan, con il torrente Gressan, con la strada comunale di Chabloz, con la strada comunale di Plan Ru, con le particelle nn. 181, 179, 171 del foglio VII del comune di Jovençan, attraversamento rio Nuovo, con le particelle nn. 150 e 151 del foglio VII del comune di Jovençan, attraversamento strada comunale della Plantaz, con le particelle nn. 519, 382, 383, 346, 347, 321, 319, 487 del foglio II del comune di Jovençan, fino a ricongiungersi con la strada comunale da Jovençan ad Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che i comuni di Gressan e Jovençan provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità dell'adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 per l'applicazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNI DI GRESSAN E JOVENÇAN - Vincolo della zona del castello di Tour de Villa e della Torre di La Plantaz.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta;

Visto che la zona attorno al castello di Tour de Villa ed alla Torre di La Plantaz, situata nei comuni di Gressan e Jovençan, per i suoi cospicui caratteri di bellezze naturali, ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, costituendo un complesso di cose immobili di valore estetico e tradizionale caratterizzato dalla spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Rilevato che la zona è situata su un dolce declivio su cui si ergono il castello di Tour de Villa (costruito nel XII secolo e modificato e restaurato nei secoli successivi), la Torre di La Plantaz (costruita nel XII secolo) e la cappella della Magdeleine (caratteristica chiesetta costruita nel XIII secolo, con affreschi del XV secolo), monumenti notificati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico e che l'intero comprensorio si presenta assai suggestivamente per la spontanea concordanza dei suddetti monumenti e dei nuclei abitati compresi nella suddetta zona con l'ambiente circostante rappresentato da verdi prati, castagni, pometi, quercie, betulle, ecc.;

Considerata la necessità che l'intero comprensorio delimitato in planimetria debba essere convenientemente tutelato demandando il controllo edilizio alla Soprintendenza regionale ai monumenti che, in tal modo, potrà intervenire per richiedere che le nuove costruzioni e le ricostruzioni vengano coperte con lastre di pietra, che i materiali di rivestimento ed i colori degli intonaci armonizzino con l'ambiente circostante;

Rilevato altresì la necessità che la Soprintendenza regionale ai monumenti debba richiedere che vengano conservati adeguati coni panoramici su quelle costruzioni aventi particolare valore storico-architettonico e che rappresentano i centri compositivi dell'intero comprensorio, coni che dovrebbero interessare parte di quelle aree particolarmente delicate che, per una più facile interpretazione, vengono campite in verde in planimetria;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sulla suddetta zona;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con la strada comunale da Jovencan ad Aosta, con il foglio VII del comune di Gressan, con il torrente Gressan, attraversamento torrente Gressan, con le particelle nn. parte 234, 235, 68, 69 del foglio VII del comune di Gressan, attraversamento strada comunale della Maddalena, con le particelle nn. 241, 240, 236, 246, parte 106, 210, 108, 109 del foglio VII del comune di Gressan, attraversamento torrente Gressan, con il torrente Gressan, con la strada comunale di Chabloz, con la strada comunale di Plan Ru, con le particelle nn. 181, 179, 171 del foglio VII del comune di Jovençan, attraversamento rio Nuovo, con le particelle nn. 150 e 151 del foglio VII del comune di Jovençan, attraversamento strada comunale della Plantaz, con le particelle nn. 519, 382, 383, 346, 347, 321, 319, 487 del foglio II del comune di Jovençan, fino a ricongiungersi con la strada comunale da Jovençan ad Aosta.

(3843)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Rhêmes Notre Dame (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 febbraio 1966, ha deliberato, ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'ampliamento del vincolo paesistico sulla zona di Pelaud nel comune di Rhêmes Notre Dame;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rhêmes Notre Dame (Aosta);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona proposta per l'ampliamento del vincolo predetto ha notevole interesse pubblico perchè, per i requisiti panoramici in essa esistenti, il cui centro, compositivo del quadro naturale, è rappresentato dal laghetto di Pelaud e dalle pinete che lo circondano, riveste una particolare importanza paesistica e possiede cospicui caratteri di bellezza naturale;

Decreta:

La zona proposta per l'ampliamento del vincolo nel territorio del comune di Rhêmes Notre Dame ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine;

con le particelle nn. 33, 34, 38, 41, 42, 43 e 29 del foglio XIX, con il foglio XX, con parte della particella n. 3 del foglio XX, ancora con il foglio XX, con il foglio XV, con il torrente Dora di Rhêmes, attraversamento torrente Dora di Rhêmes, con il foglio XVI, con il torrente di Entrelor, con le particelle nn. 17, 22 e 26 del foglio XXI, attraversamento torrente Dora di Rhêmes, con la particella n. 6 del foglio XX, attraversamento torrente Pelaud, con la particella n. 3 del foglio XX fino a ricongiungersi con la particella n. 33 del foglio XIX.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Rhêmes Notre Dame provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'abo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Regione della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 10 febbraio 1966, alle ore 16, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della Commissione, constatata la validità dell'adunanza ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1939, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI RHÊMES NOTRE DAME - Ampliamento del vincolo della zona di Pelaud.

Il sindaco di Rhêmes Notre Dame, regolarmente convocato, è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona di Pelaud in comune di Rhêmes Notre Dame riveste una particolare importanza paesaggistica ed ha tutti i presupposti per essere inclusa nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali, per le bellezze naturali

ivi esistenti il cui centro compositivo del quadro naturale è rappresentato dal laghetto di Pelaud e dalle pinete che lo circondano;

Rilevato che parte della zona risulta già sottoposta a vincolo con decreto ministeriale 3 dicembre 1926, trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari di Aosta in data 18 aprile 1927 per i cospicui caratteri di bellezza naturale che presenta;

Ritenuto opportuno che l'intera zona delimitata in planimetria venga adeguatamente tutelata con un vincolo generico a carattere cautelativo;

Constatata la necessità che la Soprintendenza regionale ai monumenti possa intervenire per controllare che le aree non vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della località e per richiedere che le nuove costruzioni rispettino un arretramento dai confini proporzionato all'altezza in gronda, che sussista un opportuno rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, che vengano apportate, ove necessario, opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro-scuro, rapporti di colori, scelta e distribuzione della flora, ecc. armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo il sorgere di quelle costruzioni che, per forma, dimensione, posizione o volume, verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alle visuali panoramiche;

Constatata la necessità che sulla zona del lago di Pelaud venga confermato il vincolo di cui al decreto ministeriale 3 dicembre 1926 e ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo sul comprensorio delimitato in planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelare di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, la zona delimitata nel seguente modo iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine:

con le particelle nn. 33, 34, 38, 41, 42, 43 e 29 del foglio XIX, con il foglio XX, con il foglio XV, con il torrente Dora di Rhêmes, attraversamento torrente Dora di Rhêmes, con il foglio XVI, con il torrente Entrelor, con le particelle nn. 17, 22 e 26 del foglio XXI, attraversamento torrente Dora di Rhêmes, con la particella n. 6 del foglio XX, attraversamento torrente Pelaud, con la particella n. 3 del foglio XX fino a ricongiungersi con la particella n. 33 del foglio XIX.

(3842)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Besozzo (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 ottobre 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte della collina ad est del fiume Bardello, comune di Besozzo (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Besozzo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sig. Evaristo Gatti;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un altipiano ricco di rigogliosa vegetazione — essenze resinose di età secolare — raggruppata in determinati dossi che fanno corona all'altipiano stesso e separati da praterie sulle quali insistono caratteristiche costruzioni di tipo agreste, forma un quadro naturale di non comune bellezza e un belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode il panorama dell'antico abitato di Besozzo, con il castello di Credario, la chiesa di San Nicone, la chiesa parrocchiale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Besozzo (Varese), costituita da parti della collina ad est del fiume Bardello, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

iniziando dal punto in cui s'incontra la via Premunera con la via Monte Rosa e procedendo come segue:

via Monte Rosa; terreni ai mappali 1264, 642, 1560, 622/*b* e *c*; fiume Bardello; terreni ai mappali 1884, 603, 607, 604, 605; rio della Fontana; terreni ai mappali 182, 1315, 181, 1332, 190, strada consorziale che lambisce i terreni contraddistinti con i mappali 204, 199, 189, 231; tratto della strada consorziale denominata « Delle Selve » che lambisce parte del terreno al mappale 210 e terreni ai mappali 211, 220, 255, 57; strada comunale denominata « Del Vignetto » sino all'incrocio con la strada per Gavirate; strada provinciale Angera Gavirate.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Besozzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministro la data dell'effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 marzo 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

Verbale n. 3 Adunanza del 23 ottobre 1965

Oggi, ventitre ottobre 1965, alle ore 9,30, la Commissione per la tutela e protezione delle bellezze naturali della provincia di Varese, debitamente convocata con lettera raccomandata 11 ottobre 1965, n. 6817/LP., si è riunita nella sala di Giunta dell'Amministrazione provinciale di Varese.

(*Omissis*).

BESOZZO: Estensione del vincolo a tutta la collina ad est del fiume Bardello.

Assume le funzioni di presidente, in assenza dell'avv. Lozito per malattia, il prof. Crema il quale, accertata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la presenza dei

numero legale dei componenti di diritto la Commissione, dichiara aperta la seduta e chiama in discussione il numero uno dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

La Commissione

Udita la relazione del presidente e sentita la rappresentante del comune di Besozzo;

Considerata la singolare importanza panoramica della collina di Besozzo, ad est del fiume Bardello, detta comunemente « Roccolo Adamoli » formanti un altipiano ricco di rigogliosa vegetazione costituita, in gran parte, da essenze resinose di età secolare raggruppate in determinati dossi che fanno corona all'altipiano stesso e separati da praterie sulle quali, insistono caratteristiche costruzioni di tipo agreste;

Considerato anche che da tale altipiano si gode il panorama dell'antico abitato di Besozzo costituito da caratteristiche case, dal Castello di Credario, dalla Chiesa di S. Nicone, dalla Chiesa parrocchiale;

Visto che la collina medesima riveste una particolare importanza di interesse pubblico nelle varie visioni che la località offre a chi percorre le strade di accesso al territorio di Besozzo;

Ritenuto di salvaguardare la particolare e caratteristica fisionomia paesaggistica, minacciata dall'incontrollato estendersi di cave;

ad unanimità e con voto favorevole del rappresentante del Comune;

Delibera

di estendere il vincolo di cui al decreto ministeriale 25 agosto 1965 (*Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1965, n. 261) alla zona collinare di Besozzo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3-4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, così delimitata:

iniziando dal punto in cui s'incontra la via Premunera con la via Monte Rosa e procedendo come segue: via Monte Rosa; terreni ai mappali 1264, 642, 1560, 662-*b* e c; fiume Bardello; terreni ai mappali 1884, 603, 607, 604, 605; rio della Fontana; terreni ai mappali 182, 1315, 181, 1332, 190, strada consorziale che lambisce i terreni contraddistinti con i mappali 204, 199, 189, 231; tratto della strada consorziale denominata « Delle Selve » che lambisce parte del terreno al mappale 210 e terreni ai mappali 211, 220, 255, 57; strada comunale denominata « Del Vignetto » sino all'incrocio con la strada per Gavirate; strada provinciale Angera Gavirate..

(*Omissis*).

(3844)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1967.

Modificazioni al decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei film di cortometraggio, ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto l'art. 48, sesto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima cui deve attenersi la Commissione prevista dall'art. 49 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nell'esame delle opere, ai fini dell'assegnazione dei premi di qualità ai film di cortometraggio;

Considerata l'opportunità di apportare modificazioni al predetto decreto;

Decreta:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 1966 contenente la determinazione dei criteri di massima per l'esame dei cortometraggi ai fini della assegnazione dei premi di qualità, è sostituito dal seguente:

« L'esame dei cortometraggi in concorso sarà effettuato con la proiezione delle pellicole, alla quale dovranno assistere i componenti della Commissione. Tuttavia i componenti che dichiarino per iscritto di aver già visionato determinati cortometraggi in concorso e di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio saranno dispensati dall'obbligo di assistere alla relativa proiezione ».

L'art. 3 del decreto ministeriale 20 giugno 1966 è sostituito dal seguente:

« In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno o più componenti della Commissione, i nuovi componenti, nominati in loro sostituzione, prima di partecipare alla riunione per la formazione della graduatoria finale, dovranno rendere le dichiarazioni di cui all'art. 1 e visionare i cortometraggi esaminati in precedenza dagli altri componenti, ovvero rilasciare la dichiarazione scritta di cui al primo comma dell'articolo 2 ».

Il primo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 20 giugno 1966, è sostituito dal seguente:

« Quando sia stato accertato, nei modi indicati al primo comma dell'art. 2, che ciascun componente abbia preso visione di tutti i cortometraggi in concorso, la Commissione procederà a stabilire una graduatoria, previa discussione e votazione su tutte le opere esaminate ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà vigore dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 21 marzo 1967

Il Ministro: CORONA

(3804)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1967.

Determinazione del contingente di vini da importare dalla Grecia per l'anno 1967, con trattamento daziario preferenziale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Considerato che il contingente di vini da importare dalla Grecia a norma del Protocollo 14 allegato all'Accordo di associazione tra la C.E.E. e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con legge 28 luglio 1962, n. 1002, è stato stabilito, per l'anno 1967, nella misura di ettolitri 4.700;

Decreta:

Art. 1.

Il regime daziario stabilito dalle apposite note alla voce 22.05 della vigente tariffa dei dazi doganali per i vini di uve fresche provenienti dalla Grecia, scortati dai certificati prescritti, si applica, per l'anno 1967, nei limiti di un contingente di ettolitri 4.700.

Di tale trattamento daziario potranno fruire le spedizioni per le quali sia stata rilasciata, a norma delle vigenti disposizioni in materia, la prescritta licenza ministeriale, munita, a tal fine, di apposita annotazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 marzo 1967

Il Ministro: PRETI

(3904)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fano (Pesaro)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1967, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 218, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fano (Pesaro).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(3794)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ripe San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Ripe San Ginesio (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.099.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.102.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968)

Autorizzazione al comune di Castelvolturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Castelvolturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.642.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.004.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.602.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972)

Autorizzazione al comune di Portico di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Portico di Caserta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.650.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970)

Autorizzazione al comune di Manfredonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 10 aprile 1967, il comune di Manfredonia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.403.506, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974)

Autorizzazione al comune di Albidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Albidona (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.327.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975)

Autorizzazione al comune di Jonadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Jonadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.955.098, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.915.233 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977)

Autorizzazione al comune di Cervicati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Cervicati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.945.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.755.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979)

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Castel Morrone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.491.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3981)

Autorizzazione al comune di Capriati al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Capriati al Volturno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982)

Autorizzazione al comune di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Barberino di Mugello (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.001.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983)

Autorizzazione al comune di Cantagallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Cantagallo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.787.007, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.578.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.911.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984)

Autorizzazione al comune di Londa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Londa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.566.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Montaione (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.438.041, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3988)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Contrada (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.183.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.366.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990)

Autorizzazione al comune di Melito Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Melito Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.249.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991)

Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Paternopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.161.705 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3993)

Autorizzazione al comune di Torre Le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Torre Le Nocelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.561.510 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3994)

Autorizzazione al comune di Bellona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 12 aprile 1967, il comune di Bellona (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.450.857 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3995)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967 il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.466.990 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 18 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,65	624,65	624,65	624,13	624,63	624,65	624,60	624,13	624,65	624,67
$ Can.	577,19	577,15	577,25	576,625	576,75	577,12	577,05	576,625	577,12	577,30
Fr. Sv.	144,41	144,41	144,43	144,42	144,40	144,41	144,42	144,42	144,41	144,40
Kr. D.	90,44	90,42	90,44	90,425	90,40	90,47	90,415	90,425	90,47	90,46
Kr. N.	87,42	87,40	87,40	87,415	87,40	87,41	87,415	87,415	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,20	121,19	121,20	121,185	121,20	121,20	121,165	121,185	121,20	121,17
Fol.	172,90	172,86	172,93	172,875	172,90	172,89	172,88	172,875	172,89	172,88
Fr. B.	12,57	12,57	12,5730	12,5715	12,56	12,57	12,5685	12,5715	12,57	12,57
Franco francese	126,30	126,29	126,27	126,285	126,325	126,37	126,27	126,285	126,37	126,30
Lst.	1748,25	1748,20	1748,50	1747,30	1748 —	1748,65	1748,25	1747,30	1748,65	1748,30
Dm. occ.	157,19	157,23	157,23	157,135	157,20	157,21	157,245	157,135	157,21	157,23
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,1780	24,1775	24,15	24,18	24,176	24,1775	24,18	24,18
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,71	21,81	21,801	21,80	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,4330	10,41	10,41	10,4125	10,4330	10,41	10,41

Media dei titoli del 18 aprile 1967

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,725
Redimibile 3,50 % 1934	100,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,175
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,615
1 Dollaro canadese	577,087
1 Franco svizzero	144,42
1 Corona danese	90,42
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	121,175
1 Fiorino olandese	172,877
1 Franco belga	12,57
1 Franco francese	126,277
1 Lira sterlina	1748,275
1 Marco germanico	157,24
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,80
1 Peseta Sp.	10,413

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 124 GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati 4 punzoni recanti il marchio d'identificazione « 124 GE », a suo tempo assegnato alla ditta De Lorenzi Rino & Pelloso Romano, con sede in Rapallo (Genova), via della Libertà numero 15-*B*.

(3845)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento di Consorzio di miglioramento fondiario e approvazione dello statuto del Consorzio irriguo della Roggia Luzzaga, con sede in Manerbio (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 2645, in data 1° aprile 1967, al Consorzio di irrigazione della Roggia Luzzaga, con sede in Manerbio (Brescia), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile.

(3798)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle del Ticino, con sede in Pavia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 12618, in data 1° aprile 1967, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle del Ticino, con sede in Pavia, deliberato dal commissario straordinario in data 14 gennaio 1966.

(3797)

Autorizzazione all'Associazione provinciale allevatori di Firenze, con sede in Firenze, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1967, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 34, l'Associazione provinciale allevatori di Firenze, con sede in Firenze, è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.209.480 (lire cinquemilioniduecentonovemilaquattrocentottanta), disposta in suo favore dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, per l'espletamento del servizio sanitario di disinfezione e disinfestazione zootecnica nella provincia di Firenze.

(3815)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione; 6 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª emissione; 6 % Serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676) - 1ª e 2ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « B » - 1ª e 2ª emissione; 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « Diciottennale ».

Si notifica che il giorno 10 maggio 1967, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, si procederà alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 1.960 titoli di L. 50.000
» 980 titoli di » 250.000
» 8.400 titoli di » 500.000

in totale n. 11.340 titoli per il complessivo valore nominale di L. 4.543.000.000.

b) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 3ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 1.150 titoli di L. 50.000
» 340 titoli di » 250.000
» 517 titoli di » 500.000
» 1.040 titoli di » 1.000.000

in totale n. 3.047 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.441.000.000;

c) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale (legge 30 dicembre 1960, n. 1676):

1) 1ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 7 titoli di » 500.000
» 675 titoli di » 1.000.000

in totale n. 692 titoli per il complessivo valore nominale di L. 680.000.000;

2) 2ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 44 titoli di L. 500.000
» 188 titoli di » 1.000.000
» 58 titoli di » 5.000.000
» 43 titoli di » 10.000.000

in totale n. 333 titoli per il complessivo valore nominale di L 930.000.000;

d) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato - Serie speciale « B »:

1) 1ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 25 titoli di L. 50.000
» 16 titoli di » 500.000
» 13 titoli di » 1.000.000

in totale n. 54 titoli per il complessivo valore nominale di L. 22.250.000;

2) 2ª emissione:

estrazione a sorte di:
n. 2 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000

in totale n. 15 titoli per il complessivo valore nominale di L. 9.600.000;

e) in ordine alle obbligazioni 6 % garantite dallo Stato Serie speciale « Diciottennale »:

estrazione a sorte di:
n. 7 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 65 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000

in totale n. 111 titoli per il complessivo valore nominale di L. 68.100.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 13 aprile 1967

Il direttore generale: VENTRIGLIA

(4271)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva degli sperimentatori, specializzazione in patologia vegetale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Valutato il fabbisogno di personale nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria, carriera direttiva degli sperimentatori, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a due posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica della carriera direttiva degli sperimentatori, per la specializzazione in patologia vegetale.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

b) non aver superato il 32° anno di età o gli altri limiti massimi indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli di merito che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti e i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142 e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539 nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui siano applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Per i titoli potrà essere attribuito un punteggio non superiore a cinque decimi.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, si provvederà in conformità agli articoli 3I4 e 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso e di quella degli idonei, i candidati che abbiano superato la prova orale, dovranno dimostrare l'eventuale possesso di titoli di precedenza nella nomina, e di quelli di preferenza, per i casi di parità di merito, facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i candidati che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni in qualità di aiuto o di assistente ordinario o per almeno tre anni in qualità di aiuto volontario o di assistente straordinario o volontario nelle Università ed i candidati che abbiano compiuto almeno un triennio di tirocinio in qualità di borsisti negli Istituti di sperimentazione agraria o presso gli Osservatori per le malattie delle piante: certificato rilasciato, secondo il caso, dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto o dell'Osservatorio. I predetti candidati sono esonerati dal presentare detto documento, qualora i dati relativi ai servizi prestati risultino dai certificati inviati in precedenza per la valutazione dei corrispondenti titoli;

b) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione dell'Ufficio provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra oppure il mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'ufficio centrale dell'ente pubblico al cui servizio hanno contratto l'invalidità; gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione; gli invalidi del lavoro: attestazione della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà esser di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal Distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

i) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

m) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

n) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: attestazione della Sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al l'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati

deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dell'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1967
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 224

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) patologia vegetale generale;
2) patologia vegetale speciale;
3) antiparassitari e metodi di lotta.

Prova pratica:

riconoscimento delle più comuni malattie delle piante coltivate. Prova di tecnica microscopica applicata alla patologia vegetale.

Prova orale:

nozioni fondamentali di anatomia e patologia delle piante superiori. Morfologia, biologia e sistematica dei batteri e dei funghi. Malattie parassitarie e non parassitarie delle principali piante coltivate. Elementi di chimica degli anticrittogamici. Metodologia sperimentale.

Roma, addì 25 gennaio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(3198)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del Genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile vi sono alla data odierna duecentonovantuno vacanze, di cui la metà, pari a centoquarantacinque, può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitate;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegneri in prova del Genio civile per gli uffici aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del Genio civile per gli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni, ovvero i 55 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti e dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'Amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità a quanto richiesto dal presente articolo (dal punto *a*) al punto *o*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno, essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'Università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'Amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della Commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso; detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla Commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Trieste e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria, nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati ed invalidi civili e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militare di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenere il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei Lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione pertanto potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari. Potrà inoltre essere concessa una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostrassero di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova e destinazione
Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa Amministrazione aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia. Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni, oltre alle altre indennità spettanti in basi alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato dal Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1957, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1967
Registro n. 4, *foglio n.* 312

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1. - *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. - *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, inboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opera di arte e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. - *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiaggie.

4. - *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. - *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. - *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. - *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. - *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. - *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10. - *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 17 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(3076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame a quaranta posti di preside negli istituti professionali per il commercio

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo statuto dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi d'istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165 sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante;

Vista la legge 25 maggio 1962, n. 545;

Vista la legge 14 novembre 1962, n. 1615;

Visto l'art. 18 dei decreti del Presidente della Repubblica istitutivi degli istituti professionali per il commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746 contenente la modifica dell'art. 18 dei decreti presidenziali istitutivi di istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esame a quaranta posti di preside negli istituti professionali per il commercio.

Art. 2.

Sono ammessi a partecipare al concorso di cui sopra:

a) i professori ordinari muniti di laurea degli istituti professionali alberghieri, per il commercio e femminili i quali abbiano almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario, effettivamente prestato nelle scuole secondarie statali, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Alle medesime condizioni possono partecipare i professori di materie non tecniche titolari di istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare, che siano in possesso di laurea diversa da quella che ammette ai concorsi a preside negli istituti di titolarità;

b) per un quinto dei posti i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali e i presidi delle scuole secondarie di 1° grado già appartenenti al soppresso ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale che siano in possesso di laurea, abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra negli istituti tecnici commerciali per geometri e femminili;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali, che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Al concorso non è ammesso il personale appartenente al ruolo dei presidi di 1ª categoria. Il requisito di professore o di preside di 2ª categoria deve essere posseduto sia alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande che alla data di nomina.

Art. 3.

Sono valutati, ai fini del concorso di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura.

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione. L'esame consiterà in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5, deve pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione professionale Divisione 2ª, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso. I candidati ammessi al concorso e chiamati a sostenere la prova di esame (colloquio) dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Decade dal diritto di sostenere la prova di esame-colloquio il candidato che non si presenti nel giorno e nell'ora a lui assegnati, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi, che dovranno essere subito comunicati ed opportunamente comprovati, in tal caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alle prove, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

Art. 5.

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della nomina nel ruolo ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli o per passaggio dai ruoli speciali transitori, o da scuola pareggiata o per assunzione senza concorso;

f) data di promozione ad ordinario;

g) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per tutta la durata del concorso.

Alla domanda di ammissione dovranno essere allegati:

1) diploma di laurea, in originale, o in copia autentica;

2) certificato del voto di laurea, quando questo non risulti dal diploma;

3) copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente provveditore agli studi, in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

4) certificato rilasciato dai competenti capi d'istituto attestanti il possesso dei requisiti di servizio necessari per l'ammissione al concorso, nonchè le qualifiche attribuite;

5) certificato di idoneità in concorso a cattedre rilasciato dal competente Ufficio concorsi scuole medie del Ministero limitatamente ai candidati di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto;

6) un breve curriculum del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

7) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse;

8) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, che debbono essere presentate in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

9) un elenco, in duplice copia, dei titoli (di studio, di servizio e culturali) e di ogni altro documento presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli di servizio, di studio e di cultura, debbono essere adeguatamente documentati.

La restituzione dei titoli e dei documenti presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinuncia alla partecipazione al concorso o, qualora abbiano sostenuto la prova e non risultino inclusi nelle graduatorie di merito, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito del concorso.

Art. 6.

I vincitori che rinunzieranno alla nomina o che non raggiungeranno la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1967
Registro n. 19 Pubblica istruzione, foglio n. 18

(3890)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

Il giorno 5 maggio 1967 alle ore 8,00, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1966) per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effetvo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

(4278)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

Il giorno 6 maggio 1967, alle ore 8,00, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1966) per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di commissariato (ruolo sussistenza).

(4277)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

Il giorno 10 maggio 1967, alle ore 8,00, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1966) per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

(4276)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di undici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

Il giorno 11 maggio 1967, alle ore 8,00, avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1966) per il reclutamento di undici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

(4275)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

Il giorno 15 maggio 1967, alle ore 8,00 avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1966) per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio automobilistico.

(4274)

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

Il giorno 16 maggio 1967, alle ore 8,00 avrà luogo presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, la prova scritta del concorso indetto con decreto ministeriale 30 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 1966) per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Servizio di amministrazione.

(4273)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 151 del 21 gennaio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nell'espletamento del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 160 del 23 gennaio 1967, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del suddetto concorso;

Visto che i due suddetti decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35 del 9 febbraio 1967;

Attesochè il dott. Sulas Francesco, secondo classificato nella graduatoria e vincitore della condotta consorziale di Giave e Cossoine, ha rinunciato alla titolarità della suddetta condotta;

Rilevato che il dott. Banchini Otello, quarto classificato nella graduatoria e vincitore della condotta comunale di Nule, ha optato per la condotta consorziale di Giave e Cossoine;

Attesochè i concorrenti che lo seguono in graduatoria, Ragonici Rosolino, Virdis Siro, Demuru Tomaso e Pitzorno Luigi, hanno rinunciato alla titolarità della condotta comunale di Nule;

Rilevato che il dott. Canu Bachisio, nono classificato nella graduatoria, ha accettato il conferimento della titolarità della condotta comunale di Nule;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Banchini Otello è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Giave e Cossoine.

Il dott. Canu Bachisio è dichiarato vincitore della condotta comunale di Nule.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 28 marzo 1967

Il veterinario provinciale: PIGA

(3808)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.